

Roma, 13 novembre 2012

Circolare n. 257/2012

Oggetto: Dogane – Estesa la firma digitale - Dal 27 novembre cessa l'obbligo di presentare la copia cartacea delle dichiarazioni doganali - Circolare Agenzia delle Dogane n.16/D del 12.11.2012.

Dal 27 novembre 2012 verrà estesa l'operatività della firma digitale nelle dichiarazioni doganali e verranno eliminati i casi in cui era ancora necessario presentare la copia cartacea delle dichiarazioni ai competenti uffici.

Lo ha annunciato l'Agenzia delle Dogane con la nota indicata in oggetto con cui fornisce anche le istruzioni per attenersi alle nuove procedure telematiche.

In particolare la presentazione delle dichiarazioni telematiche con firma digitale verrà esteso alle operazioni di:

- introduzione in deposito in procedura di domiciliazione;
- importazione definitiva, perfezionamento attivo, ammissione temporanea e introduzione in deposito in procedura ordinaria;
- scarico automatizzato delle partite di merce introdotte in deposito e soggette a manipolazioni usuali;
- estrazione di merce dal deposito di tipo E gestito come deposito di tipo D.

L'Agenzia ha preannunciato anche di aver predisposto il nuovo tracciato telematico delle dichiarazioni di importazione con i campi per consentire il "pre-clearing" (sdoganamento anticipato per le merci che giungono via nave), nonché l'indicazione da parte degli operatori affidabili certificati AEO di un luogo di scarico delle merci diverso da quello di visita delle stesse. Si tratta peraltro di due possibilità non ancora operative.

Si richiama in particolare l'attenzione sul deposito in procedura di domiciliazione. Per questa procedura dal 27 novembre prossimo l'attuale comunicazione degli arrivi dovrà essere sostituita dalla dichiarazione telematica di importazione (messaggio IM) che varrà come iscrizione nelle scritture di magazzino. Su richiesta della Confetra l'Agenzia ha chiarito che, non essendo gli operatori in grado di disporre del codice della merce all'atto dell'introduzione in deposito, l'eventuale errata indicazione dello stesso nella dichiarazione non dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 303 del TULD purché il codice venga correttamente indicato successivamente mediante rettifica.

Daniela Dringoli
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 156/2012
Allegato uno
D/d



Protocollo 97220 / RU

rif.: circolare 22D/2009
nota 2417 del 02-07-2004

Roma, 12 novembre 2012

Indirizzi omissi

Oggetto: Estensione della dichiarazione telematica con firma digitale alle operazioni in procedura ordinaria di importazione definitiva, perfezionamento attivo, ammissione temporanea e introduzione in deposito.
Estensione dello sdoganamento telematico alle operazioni in procedura domiciliata di introduzione in deposito.
Semplificazione degli adempimenti connessi allo svincolo in procedura ordinaria (prospetto di svincolo).
Scarico automatizzato in caso di manipolazione delle merci introdotte in deposito.

1) Premessa

Con la presente circolare si completa il percorso per la digitalizzazione delle dichiarazioni doganali, con l'eliminazione dei casi residuali in cui è richiesta la copia cartacea delle dichiarazioni comunque trasmesse al Servizio Telematico Doganale (dichiarazioni in procedura ordinaria di importazione definitiva, di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea e dichiarazioni in procedura ordinaria e di domiciliata di introduzione in deposito).

A tal fine è stata razionalizzata la gestione delle dichiarazioni in oggetto, semplificando taluni processi nel seguito dettagliati ed è stata predisposta la nuova versione del tracciato del **messaggio IM** (ver. 2.0 – "Registrazione della dichiarazione di importazione e di introduzione in deposito") che, insieme alle regole e alle condizioni per la compilazione, è stata pubblicata in **data 29 Febbraio u.s.**, con apposita comunicazione di questa Direzione, nella homepage e nella sezione "e-customs.it" del portale dell'Agenzia(1), onde consentire agli operatori economici di effettuare gli adeguamenti dei propri sistemi informatici.

I test condotti dagli operatori economici nell'ambiente di prova del Servizio Telematico Doganale **hanno avuto esito positivo e nel corso del tavolo tecnico e-customs, a cui partecipano le associazioni e le federazioni di settore, del 1 agosto 2012, queste ne hanno richiesto la più rapida attuazione.**

Il tracciato del **messaggio IM** è stato aggiornato con:

- l'introduzione del nuovo campo (prog. 15) "pre-clearing", predisposto per un prossimo utilizzo nell'ambito della procedura omonima. **Al momento tale campo non deve essere valorizzato** (campo vuoto);
- l'introduzione del nuovo campo (prog. 30.2) "Codice e CIN luogo di scarico delle merci", predisposto per consentire ai soggetti AEO, titolari di procedura domiciliata, di indicare un luogo di scarico diverso da quello di visita merci (prog. 30.1). **Al momento tale campo non deve essere valorizzato** (campo vuoto);

Il nuovo messaggio IM consente:

- a) l'invio delle dichiarazioni telematiche, **firmate digitalmente**, e il conseguente **sdoganamento telematico**, per le operazioni di **introduzione in deposito in procedura di domiciliata**, attualmente presentate via EDI con il messaggio B7;
- b) l'invio delle dichiarazioni telematiche, **firmate digitalmente**, di **importazione definitiva, perfezionamento attivo, ammissione temporanea e di introduzione in deposito in procedura ordinaria**, attualmente presentate via EDI con i messaggi B1 e B7;
- c) **lo scarico automatizzato** delle partite di merce precedentemente introdotte in deposito doganale che, a seguito delle manipolazioni usuali previste dall'allegato 72 del Reg. (CEE) n. 2454/93, hanno subito una variazione del codice delle merci. In tali casi, nei corrispondenti campi del tracciato del messaggio IM1 (rif. da 44.4 a 44.13), vanno indicati gli estremi della dichiarazione da esitare, il codice delle merci precedentemente introdotte in deposito, con la relativa massa netta, unitamente all'eventuale quantità espressa nell'unità di misura supplementare prevista nella tariffa doganale;
- d) l'invio delle dichiarazioni telematiche, **firmate digitalmente**, per l'**estrazione di merce dal deposito di tipo E, gestito come deposito di tipo D(2)**. Tali dichiarazioni sono immediatamente svincolate, in quanto l'eventuale selezione per il controllo in linea è stata eseguita all'atto dell'introduzione in deposito. **Nelle more della conclusione delle conseguenti modifiche al CDC - Circuito Doganale di Controllo, le dichiarazioni in parola sono comunque da intendersi immediatamente svincolate, anche nel caso di selezione "CD" o "VM". Si precisa che per esigenze tecnico-operative tali dichiarazioni devono essere trasmesse durante l'orario di operatività dell'ufficio di controllo, nella giornata in cui è effettuata l'estrazione delle merci dal deposito.**

Si precisa che per il trattamento delle dichiarazioni di introduzione in deposito presentate ad un ufficio doganale diverso da quello di controllo nulla è innovato riguardo all'iter corrente. Pertanto ai predetti uffici devono essere inviati distinti messaggi IM, il primo all'atto del vincolo delle merci al regime del deposito (ufficio di vincolo), il secondo all'atto dell'introduzione delle merci nel deposito (ufficio di controllo).

2) Trattamento delle dichiarazioni di introduzione in deposito in procedura domiciliata.

Con la completa telematizzazione delle dichiarazioni in parola, in applicazione dell'art. 2, comma 6, della Determinazione Direttoriale n°158326 del 14 dicembre 2010, **per i soggetti ti-**

tolari di procedura di domiciliazione per il regime di introduzione in deposito, sorge l'obbligo dell'invio delle relative dichiarazioni telematiche mediante l'utilizzo del msg. IM(3) che sostituisce l'obbligo della comunicazione degli arrivi e vale come iscrizione della dichiarazione nelle scritture.

Considerate le difficoltà manifestate dagli operatori economici di disporre tempestivamente di tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione della casella 33 (codice delle merci), l'inesatta indicazione di tale casella non dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 303 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (TULD), a condizione che la presentazione della relativa dichiarazione di esito sia preceduta dalla rettifica del codice delle merci indicato nella dichiarazione di vincolo al regime del deposito.

Per le dichiarazioni in parola si applicano le istruzioni diramate con la nota n. 2417 del 2 luglio 2004(4) e con la circolare n. 22/D del 26 novembre 2009 per quanto non espressamente modificato dalla presente.

3) Trattamento delle dichiarazioni di importazione definitiva, perfezionamento attivo, ammissione temporanea e introduzione in deposito in procedura ordinaria.

L'utilizzo del messaggio "IM" per le dichiarazioni della specie, pur non essendo al momento oggetto di obblighi comunitari o nazionali, è fortemente consigliato, in considerazione delle semplificazioni introdotte.

La presentazione delle dichiarazioni in parola, avviene mediante l'invio di un messaggio IM, firmato digitalmente(5), che sostituisce **la presentazione della relativa dichiarazione cartacea con firma autografa (redatta sul modello DAU o su carta vergine); di conseguenza la stampa su carta vergine di eventuali copie cartacee della dichiarazione telematica non richiedono l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni(6).**

L'accettazione della dichiarazione in A.I.D.A. è notificata all'operatore economico mediante l'invio di un messaggio contenente, almeno, il progressivo numerico di registrazione della dichiarazione e gli estremi di annotazione sul conto di debito.

Il dichiarante, ai fini dello svincolo, presenta all'ufficio doganale competente, per ciascuna dichiarazione telematica inviata, **un foglio di riepilogo contenente almeno i dati ricevuti in risposta dal sistema**, e cioè:

- gli estremi di registrazione (rif. casella A del DAU);
- i dati contabili relativi all'annotazione a debito di eventuali diritti liquidati (rif. casella B del DAU);
- la lista dei documenti allegati alla dichiarazione;

a cui allegare tutti i documenti a sostegno della dichiarazione - conformemente a quanto previsto dall'art. 62, comma 2, Reg. CEE n. 2913/1992 e dall'art. 218 delle DAC.

Nel foglio di riepilogo va inoltre evidenziato:

- a) l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione nei casi di operazioni di perfezionamento attivo e di ammissione temporanea di cui all'art. 497 par. 3 del Reg. (CEE) n. 2454/93 e in ogni altra ipotesi in cui è necessaria una preventiva autorizzazione;
- b) la prestazione di idonea garanzia per tutti i casi - compresi quelli di cui al punto a) - in cui tale obbligo è previsto dalle vigenti norme.

L'assolvimento degli obblighi indicati ai precedenti punti a) e b) deve trovare riscontro nelle attestazioni di prassi indicate nel campo note, rif. 44.31 del messaggio IM.

Nelle more dell'attivazione dello Sportello unico doganale e del nuovo Portale per l'interoperabilità che consentiranno la consultazione per via telematica degli esiti relativi a tali dichiarazioni, il front office dell'ufficio, dopo aver verificato l'ottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti punti a) e b), comunica all'operatore economico l'esito del circuito doganale di controllo, **attivando la funzione Operazioni Doganali > Completamenti > Registrazione convalida** presente nel menù di AIDA:

- nel caso di dichiarazione selezionata "CA" provvede alla stampa del **prospetto di svincolo**, contenente i dati di riepilogo della bolletta, **utilizzando l'apposito pulsante presente in Operazioni Doganali > Consultazione > Interrogazione > Bolletta** e procede alla consegna all'operatore, senza l'apposizione di ulteriori attestazioni. Tale prospetto sostituisce la stampa del certificato di svincolo previsto attualmente in AIDA. Il prospetto di svincolo riporta, tra l'altro:

- a. **il codice di svincolo,**
 - b. **il codice fiscale del funzionario che ha eseguito la convalida,**
 - c. **il codice fiscale e il nominativo del funzionario che ha eseguito il calcolo del codice di svincolo,**
 - d. **la lista dei container,**
 - e. **la lista delle partite scaricate con i relativi dati quantitativi;**
- nel caso di operazioni selezionate dal sistema per un controllo (CD, CS, VM), l'ufficio controlli provvede, dopo aver eseguito il controllo richiesto ed averne inserito l'esito in AIDA, alla stampa e alla consegna del **prospetto di svincolo**.

Al fine di produrre il prospetto di svincolo su un unico foglio(7), riducendo il consumo di carta, **la stampa, ove previsto, deve essere impostata con l'opzione "Pagine per faccia-ta" al valore "2" e con la selezione fronte-retro**. Gli uffici processi automatizzati sono invitati a razionalizzare la distribuzione delle stampanti, fornendo agli uffici preposti, per quanto possibile, quelle abilitate alla stampa fronte-retro.

L'ufficio doganale procede all'archiviazione dei documenti (foglio di riepilogo e documenti a sostegno allegati).

Ai fini del rilascio delle merci da parte del **gestore dei magazzini/recinti di temporanea custodia**, si fa presente che, per il tramite delle funzionalità previste nell'ambito del colloquio gestori T.C., i titolari dei citati luoghi dispongono di un messaggio per conoscere le partite di propria competenza scaricate da una dichiarazione doganale (cfr. manuale per l'utente del STD - tipo messaggio 3) a riprova dell'effettivo espletamento delle formalità doganali da parte del dichiarante, **senza che il dichiarante presenti documentazione cartacea**.

Qualora il gestore del magazzino non abbia ancora attivato il colloquio automatizzato, il dichiarante presenta **il prospetto di svincolo**, corredandolo, se del caso, di eventuali ulteriori informazioni per l'estrazione della merce dal magazzino/recinto.

Nelle more dell'attivazione delle funzionalità per la digitalizzazione degli adempimenti al varco di uscita, l'operatore economico presenta presso quest'ultimo il prospetto di svincolo, per l'espletamento delle relative formalità.

4) Procedura di soccorso

Se, all'atto della presentazione della dichiarazione:

- il sistema informatico dell'Agenzia e l'applicazione informatica dell'operatore non sono funzionanti, la dichiarazione deve essere presentata osservando la procedura cartacea alternativa;
- è soltanto l'applicazione informatica dell'operatore economico a non essere funzionante, deve essere presentata la dichiarazione cartacea unitamente al supporto informatico (dispositivi USB, CD, DVD, etc.) contenente i dati di quest'ultima, predisposti secondo il tracciato del messaggio IM-IM1 (cfr. Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati") e preceduti dai campi previsti per la presentazione su floppy disk (cfr. Assistenza online per i servizi dell'Agenzia delle Dogane); ove ciò non fosse praticabile è consentita, in via eccezionale, la presentazione della sola dichiarazione cartacea.
- qualora il sistema informatico dell'Agenzia registrasse un malfunzionamento relativo alla sola ricezione e gestione del messaggio IM, la dichiarazione può essere trasmessa/presentata utilizzando i messaggi B1 e B7.

Nei casi di cui sopra, in cui è prevista la presentazione della dichiarazione cartacea, con firma autografa, la stampa della stessa può essere effettuata su carta vergine, alle condizioni previste dalla nota prot. n. 10249/RU/DCGT dell'8 marzo 2012, diretta agli uffici territoriali dell'Agenzia.

5) Modalità tecnico operative

Ulteriori dettagli operativi nonché il complesso della normativa di riferimento sono pubblicati sul sito www.agenziadogane.gov.it, nella sezione "In un click", seguendo il percorso "e-customs.it - AIDA" e nella sezione assistenza online.

Le istruzioni operative di dettaglio per gli uffici sono disponibili per tutti gli utenti selezionando l'"Assistenza on line" presente nella homepage di AIDA e, per gli utenti abilitati, direttamente all'interno dell'applicazione selezionando il simbolo "?" presente nella parte superiore destra del menù dell'applicazione.

6) Richieste di assistenza da parte degli operatori economici e degli uffici

Le modalità per richiedere assistenza e per eventuali segnalazioni di anomalie e malfunzionamenti sono pubblicate nella sezione "Assistenza on-line" → "Come fare per **Richiedere assistenza**" del sito internet dell'Agenzia delle Dogane.

Le modalità per richiedere assistenza e per eventuali segnalazioni di anomalie e malfunzionamenti da parte degli uffici territoriali, sono pubblicate nella sezione "Assistenza on-line **Come richiedere assistenza**" della Intranet.

Le richieste di assistenza e le segnalazioni di eventuali anomalie e malfunzionamenti da parte degli operatori economici e degli Uffici territoriali **limitatamente ai test effettuati in ambiente di addestramento, prima della data di estensione in esercizio di cui sotto**, devono essere inviate al seguente indirizzo:

dogane.helpdesk@agenziadogane.it

7) Disposizioni finali

Le presenti disposizioni sono applicabili dalle ore 08:00 del 27 novembre 2012.

In relazione all'obbligo indicato al paragrafo 2), per le dichiarazioni di introduzione in deposito in procedura domiciliata, è consentito, **esclusivamente fino a tale data**, l'utilizzo delle vigenti procedure.

Al fine di permettere la registrazione della dichiarazione telematica delle dichiarazioni di introduzione in deposito in procedura di domiciliata, gli uffici delle dogane e le sezioni operative territoriali interessate **devono abilitare**, per il tramite dell'apposita funzione, **il registro informatizzato "7T"** prima dell'avvio in esercizio della nuova procedura.

I Signori Direttori Regionali, Interregionali e Provinciali vigileranno sulla corretta e integrale applicazione della presente adottando le misure necessarie affinché sia garantita la massima assistenza agli operatori interessati soprattutto nella fase di prima applicazione della nuova procedura, avendo cura di informare la scrivente di eventuali criticità che dovessero emergere al riguardo e di eventuali istruzioni integrative diramate.

Il Direttore Centrale
Teresa Alvaro

(1) Pubblicata anche nell'appendice del manuale per l'utente pubblicata nell'ambiente di prova del servizio telematico doganale.

(2) deve risultare dall'apposito disciplinare per la procedura domiciliata.

(3) redatto secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati".

(4) Si riportano di seguito gli aspetti rilevanti di tale nota coordinati (in grassetto) con quanto successivamente disposto dalla circolare 22/D del 2009:

Il tempo massimo intercorrente tra la ricezione della dichiarazione telematica e quello di invio dell'esito definitivo è determinato in funzione del tempo di intervento dell'ufficio di controllo presso il luogo di partenza delle merci, come registrato sull'archivio delle autorizzazioni del sistema AIDA. Tale tempo è stato preimpostato con i valori, forniti dalle Direzioni Regionali competenti sui singoli luoghi; in mancanza di segnalazioni in merito si è registrato sull'archivio il tempo standard di 90 minuti; tali valori possono essere all'occorrenza modificati tramite un'apposita funzione da parte degli uffici territoriali preposti; le relative istruzioni in merito formano oggetto di una separata comunicazione.

Inoltre nel caso in cui il file inviato contenga solo dichiarazioni con esito "svincolata", è garantito, nella maggioranza dei casi, l'invio di tale esito definitivo entro il tempo massimo di 5 minuti. Presso gli uffici che assicurano un'operatività estesa alle 24 ore, il servizio per la presentazione delle dichiarazioni telematiche è disponibile dalle **ore 01:00 alle ore 24:00**. Presso gli altri uffici il servizio è invece disponibile sino all'ora in cui termina l'operatività dell'ufficio controlli, anticipata di un numero di minuti pari a quelli del tempo di intervento - registrato sugli archivi - relativo al luogo autorizzato indicato nella dichiarazione. La fascia oraria di operatività degli uffici di controllo è stata determinata dalle Direzioni Regionali in base alle istanze degli operatori del proprio bacino di utenza.

(5) redatto secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati".

(6) Art. n. 205, par. 3, sesto trattino del Reg. (CEE) n. 2454/1993.

Nota prot. n. 10249/RU/DCGT dell'8 marzo 2012, diretta agli uffici territoriali dell'Agenzia.

(7) nei casi in cui il numero dei singoli non è superiore a 4.